



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Federazione dei Comuni del

Camposampierese n. 42 del 27 dicembre 2023, e relativi atti allegati, pervenuti a mezzo pec il 16 gennaio 2024 e acquisiti al prot. Cdc n. 386 del 17 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

FATTO

Con provvedimento del Consiglio n. 42 del 27/12/2023, trasmesso a questa Corte al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art.5 del D. Lgs 175/2016 (TUSP), avente ad oggetto "*approvazione acquisizione quote di partecipazione della Società Pasubio Tecnologia s.r.l.*" la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha deliberato "*..(omissis)*"

2. *Di acquisire 1008 quote di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl nella misura dello 0,46% del capitale sociale al valore nominale di € 1.008,00 più € 4.487,49 di sovrapprezzo, per un importo complessivo di € 5.495,49.*
3. *Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione dei Comuni del Camposampierese.*
4. *Di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 della D.Lgs. 175/2016 (TUSP).*
5. *Di dare atto che la proposta della presente deliberazione di Consiglio, unitamente alla deliberazione della Giunta n. 118 del 20/11/2023 è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente dal 20.11.2023 allo 05.12.2023;*
6. *Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.495,49 relativa al pagamento delle quote societarie da versare al socio cedente, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 alla Missione 1, Programma 3, Titolo 3, Macroaggregato 301, piano dei conti finanziario 3.01.01.03.000 cap . 8 "Acquisto quote capitale società" e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Dirigente competente. .. (omissis)*

Nella motivazione della prefata deliberazione, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con verbale n. 19, prot.n.37812 dello 01.12.2023 l'organo consiliare ha precisato quanto segue "*(omissis)*"

"RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 118 del 20/11/2023, allegata al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante e relativa alla manifestazione di volontà di acquisizione di quote sociali della Società Pasubio Tecnologia Srl, società pubblica in house di proprietà di 38 Enti pubblici soci, che si occupa della fornitura di servizi strumentali nel campo dell'Information and Communication Technology per la PA con un proprio data center certificato ISO 9001, 27001, 27017, 27018 e 14001;

TENUTO CONTO CHE:

- *l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società in house Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce un elemento qualificante per il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della Federazione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo in materia ICT dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2022 - 2024" approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2023;*
- *l'acquisizione di quote societarie permette alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di partecipare ad una società interamente pubblica (in house), superando la mera logica economica che si esplicita nel rapporto cliente/fornitore al fine di privilegiare una logica di tipo collaborativo ed utilizzare servizi informatici e tecnologici con tariffe economicamente vantaggiose, garantendo l'efficienza operativa derivante da un know-how tecnico di alto profilo;*
- *la Federazione continua a credere e a scegliere le partnership pubbliche per la gestione di un settore strategico, qual è l'informatica, anche in merito alla sicurezza e all'efficienza, nel presupposto che il valore generato da una società in house per un territorio sia di gran lunga maggiore del mero rapporto cliente-fornitore;*

PRESO ATTO della "Relazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016" allegata alla presente quale parte integrante allegato sub A), nella quale sono descritti i possibili ambiti nei quali la Federazione dei Comuni del Camposampierese potrà avvalersi dei servizi forniti da Pasubio Tecnologia S.r.l. dando evidenza sia dei vantaggi tecnici sia di quelli economici;

VERIFICATO il rispetto delle vigenti norme in materia di società partecipate con specifico riferimento al perseguimento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale;

ACCERTATO CHE gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

RILEVATO l'interesse della Federazione dei Comuni del Camposampierese di acquisire le quote di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl per le finalità contenute nella deliberazione della Giunta n.118 del 20/11/2023, allegata al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante, e per le finalità espresse nel presente atto;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 5.495,49 relativa al pagamento delle quote societarie da versare al socio cedente, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 alla Missione 1, Programma 3, Titolo 3, Macroaggregato 301, piano dei conti finanziario 3.01.01.03.000 cap. 8 "Acquisto quote capitale società" e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Dirigente competente;

TENUTO CONTO CHE la proposta del presente atto di acquisizione delle quote societarie è soggetta a consultazione pubblica ed è pubblicata, unitamente alla deliberazione della Giunta n. 118/2023, nel sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.fcc.veneto.it in base a quanto previsto dall'art.5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016;

(omissis)

Con nota del 7 febbraio 2024, acquisita al protocollo Cdc n. 790 del 8 febbraio 2024, il Presidente della Federazione ha dichiarato che l'atto di acquisto della partecipazione non è stato ancora effettuato e che non vi sono spese ulteriori a carico della Federazione, oltre al valore delle quote e relativo sovrapprezzo per un totale di € 5.496,00, stanziati a Bilancio con variazione approvata con deliberazione di Consiglio n.40 del 28.11.2023; gli oneri accessori sono a carico di Pasubio Tecnologia.

DIRITTO

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);*

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la

Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni Riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata, nel merito, la deliberazione del Consiglio n. 42 del 27 dicembre 2023, trasmessa dalla Federazione ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

1. Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Ai fini della ammissibilità soggettiva per la richiesta di parere, prevista per le amministrazioni pubbliche, si osserva che l'art. 2 comma lettera a) del TUSP le definisce "*amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;*"

Le unioni dei comuni, tale è la Federazione come risulta dal proprio Statuto, sono definite dal 1° comma dell'art. 32 TUEL come l' "*ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi*". Analogamente, il comma 4 dell'articolo unico di cui si compone la legge 7 aprile 2014, n. 56 definisce le Unioni di comuni come "*enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza*".

Nel caso sottoposto ad esame l'acquisto della partecipazione della società risulta autorizzato, ma non ancora effettuato - come precisato dalla Federazione nella nota del 7 febbraio 2024 acquisita al protocollo Cdc n. 790 del 8 febbraio 2024 - da una specifica delibera del Consiglio della Federazione, avente sede a Camposampiero (PD), con il corredo motivazionale già riportato in fatto, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, preceduta dalla delibera di Giunta n. 118 del 20.11.2023 della stessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) del TUSP.

2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La società Pasubio Tecnologia Srl ha natura di società a responsabilità limitata e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 3 TUSP, secondo cui "*le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*". La società è stata costituita in data 21/12/1993 ed è ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.lgs. 267/2000). Per quel che riguarda il requisito richiesto dal

comma 2 dell'art. 3, TUSP (*“Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore”*), esso è contemplato dall'art. 16 dello Statuto societario della Pasubio Tecnologia S.r.l. che risulta essersi dotata anche di un revisore legale. Inoltre, organi della società sono l'Assemblea dei soci ed il Comitato per il Controllo analogo (art. 18 dello Statuto societario).

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello concernente l'attività (dovendo la società operare in uno dei campi elencati nel medesimo articolo 4), lo Statuto della Federazione all'art. 9 prevede che sono trasferiti alla stessa le funzioni/servizi di cui alla tabella 1 tra cui i servizi informatici, inoltre l'atto deliberativo consiliare richiama la delibera di Giunta n. 118 del 20.11.2023 della Federazione secondo cui *“l'acquisizione di quote societarie permette alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di partecipare ad una società interamente pubblica (in house), per utilizzare servizi informatici e tecnologici con tariffe economicamente vantaggiose, con evidenti aspetti positivi dal punto di vista dell'efficienza operativa derivante da un know-how tecnico di alto profilo, garantendo la visione strategica pubblica dello sviluppo ICT attuale e futuro”*

Conformemente a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 e 3-bis, e dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016, l'art.4 dello Statuto sociale di Pasubio Servizi s.r.l. prevede che *“la società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del TUSP, l'oggetto sociale previsto dallo statuto (cfr. art. punto 1 dell'art. 4 dello Statuto societario), prevede la *“realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”* e ciò consente di configurare il rapporto di stretta necessità *“per il perseguimento delle finalità istituzionali”* dell'Ente. Il rapporto di strumentalità è confermato anche dall'esame delle attività svolta dalla società; l'acquisizione di tale partecipazione da parte della Federazione risulta, infatti, volta all'*“autoproduzione di beni o servizi strumentali”*, come previsto dall'art.4, comma 2, lett. d), TUSP e appare riconducibile alle attività previste dall'art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e) dello stesso TUSP.

Può, dunque, ritenersi integrato il requisito della *“stretta inerenza”* rispetto alle finalità istituzionali della Federazione.

Le motivazioni esplicitate nella deliberazione risultano, dunque, conformi a quanto

previsto dall'art. 4 TUSP, sia in quanto l'attività svolta rientra nell'ambito di quelle previste dal comma 2, lett. a) d) ed e) della suddetta disposizione sia potendosi ritenere integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

3. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della “*sostenibilità finanziaria*” le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*”.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità, corredate da note esplicative e indicatori di bilancio); tale piano deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

La verifica operata dalle Sezioni regionali di controllo deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, al fine di valutarne la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Sotto il profilo soggettivo, invece, deve aversi riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente, tenuto conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Quanto al primo profilo (sostenibilità finanziaria in senso oggettivo), dalla lettura del bilancio societario e degli indicatori ivi riportati è possibile riscontrare che la società evidenzia buoni indicatori, patrimonio netto positivo e risultati economici positivi negli ultimi esercizi.

Nella relazione tecnica sull'acquisizione di quote della società pubblica Pasubio Tecnologia Srl, a firma del dirigente amministrativo della Federazione, si precisa, quanto segue “*L'analisi della sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione di quote sociali di Pasubio Tecnologia s.r.l. sotto il profilo oggettivo, ovvero in relazione alla*

capacità della società di assicurare l'equilibrio economico e finanziario per i prossimi anni attraverso l'esercizio delle proprie attività è stata svolta considerando i bilanci degli ultimi 5 anni pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it> che presentano tutti un utile di esercizio

E' stato inoltre analizzato il dettagliato Piano industriale 2023-2025 di Pasubio Tecnologia s.r.l. approvato il 19/10/2023 dall'assemblea dei soci, nel quale il prospetto economico previsto appare coerente con lo sviluppo del piano e delle progettualità ivi previste, con particolare riguardo alla mission di Pasubio Tecnologia di voler assumere il ruolo strategico quale punto di riferimento territoriale per l'erogazione dei servizi cloud, favorendo economia di scala, razionalizzazione, cost-saving e, in generale, approccio sistematico e aggregante.

Il Business Plan risulta coerente con l'analisi prospettica di congruità patrimoniale, di continuità aziendale e, pertanto, consente di esprimere un giudizio positivo sulla sostenibilità economico finanziaria, nonché patrimoniale, della società in house ai sensi dell'art 7 comma 2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 3. Si evidenzia inoltre che la società in House Pasubio Tecnologia srl risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione dei servizi e, in particolare:

- fornisce già oggi servizi ICT a 38 Enti pubblici, 36 della Provincia di Vicenza e 2 della Provincia di Verona analoghi a quello di cui all'affidamento oggetto della presente analisi, mediante l'utilizzo di proprio personale, dimostrando dunque la capacità di fornire tale servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;*
- fornisce già servizi ICT per la Federazione dei Comuni e per i 10 comuni che la compongono come meglio evidenziato sopra.*
- ha una gestione in equilibrio come evidenziato dai Bilanci societari che presentano un utile di esercizio;*
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;*
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio.*

Sotto il profilo soggettivo rispetto al soggetto acquirente, si riscontra che la delibera di Consiglio n. 42 del 27/12/2023 dispone "Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.495,49 relativa al pagamento delle quote societarie da versare al socio cedente, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 alla Missione 1, Programma 3, Titolo 3, Macroaggregato 301, piano dei conti finanziario 3.01.01.03.000 cap. 8 "Acquisto quote capitale società" e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Dirigente competente."

In allegato alla nota prot. Cdc n. 790 del 08/02/2024 è pervenuta, in allegato, la deliberazione consiliare n. 40 del 28/11/2023 a oggetto "variazione di bilancio 2023-2025" nella quale si riscontra la variazione di bilancio per effetto dell'iscrizione dell'uscita per 5.496,00 nell'esercizio 2023

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	75	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI POLIZIA LOCALE	3.05.99.99.000	2023	6.000,00	10.600,00	1.470,00	0,00	12.070,00
					Tot. proposte prec.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Tot. proposte prec.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Cassa	6.000,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00					
E	97	0	ENTRATA DA ALIENAZIONE BENI	4.04.01.01.999	2023	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	8	0	ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETA'	01.03-3.01.01.05.003	2023	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	9	0	PROGETTO LABORATORIO DIGITALE SMART LIGHTING - TRASFERIMENTO	01.02-1.04.03.99.999	2023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

La sopra citata delibera consiliare è accompagnata dal parere favorevole del revisore dell'ente sulle variazioni elencate tra le quali vi è anche quella occorrente per garantire la copertura finanziaria dell'acquisto della partecipazione in Pasubio Tecnologia.

Con riferimento all'ultimo rendiconto 2022 approvato, si riscontra un risultato contabile di amministrazione della Federazione di € 14.695.335,20 di cui disponibile € 251.422,00.

Per le evidenze di cui sopra e in considerazione della dimensione oggettiva dell'operazione di acquisto (5.495,49 €) si ritiene pertanto che la dimostrazione analitica della sostenibilità finanziaria richiesta dall'art. 5, co. 1 del TUSP, possa ritenersi verificata sia sotto il profilo soggettivo dell'Ente che oggettivo della società.

Rimane all'evidenza in capo alla Federazione, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

4. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, del TUSP prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione sia motivato anche sul piano della convenienza economica.

Conformemente ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel Piano Industriale, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante

affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Le valutazioni attinenti al profilo della convenienza economica sono contenute nella relazione allegata alla deliberazione in esame.

La convenienza economica presuppone la valutazione tra due alternativi scenari adottabili per il perseguimento delle finalità, in cui l'uno quantifica il valore economico della scelta *make* (scenario in cui l'amministrazione persegue autonomamente la finalità, con propri fattori produttivi) e l'altro, quello della scelta *buy*, (in cui l'amministrazione si rivolge al mercato al fine acquistare i prodotti e servizi necessari).

Va da sé, dunque, che per poter stabilire che una scelta è economicamente conveniente non è sufficiente affermare che produca dei vantaggi ma è necessario che tali vantaggi siano migliori di quelli che si otterrebbero adottando decisioni alternative.

Per poter valutare la convenienza economica è necessario che venga a monte esperita una analisi dei costi e benefici da cui si possa dimostrare che adire ad una scelta è economicamente più vantaggioso di non adottarla.

Va in primo luogo evidenziato che ai fini della valutazione della congruità sebbene non risulti effettuata una comparazione con la gestione in proprio del servizio corrispondente, si può comunque ritenere che l'operazione in specie, trattandosi di acquisto di quota partecipativa e affidamento diretto in house, possa ricondursi nella sostanza alla fattispecie del *make* (*Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 10/06/2021) 15-07-2021, n. 5351*).

In tale prospettiva, il raffronto dovrebbe pertanto essere inteso in termini di comparazione, tra affidamento in house e ricorso al mercato, tenuto conto delle alternative possibilità originariamente adottabili dall'ente come elencate nell'art. 14 comma 1 del D.Lgs n. 201 del 23/12/2021.

Nella relazione tecnica sull'acquisizione di quote della società pubblica Pasubio Tecnologia Srl, per ciascuno degli ambiti di servizi in cui è articolata l'ICT l'Ente ha sviluppato il confronto in termini di costi delle due alternative conseguendo le risultanze che si riportano.

“Cloud server Iaas

Per quanto descritto in precedenza, i servizi che si intendono affidare sono definiti "IaaS – Server Cloud", con profilo di gestione: “Admin” per cui l'amministrazione sistemistica delle risorse messe a disposizione è a carico di Pasubio Tecnologia.

Il profilo di gestione “Admin” comprende i seguenti servizi:

setup iniziale della VM (installazione OS, configurazione network);

gestione ordinaria e straordinaria della VM;

gestione Policy di Sicurezza;

servizio di Backup VM - Policy di retention: backup giornaliero, profondità 30 giorni.

servizio di Disaster Recovery - Policy di protection: snapshot orario, profondità 4 ore; snapshot giornaliero, profondità 2 giorni.

per i server Windows, licenziamento SPLA (Service Provider License Agreement) incluse licenze CAL User/Device (l'ente non dovrà pertanto provvedere all'acquisto delle licenze Server e CAL);

aggiornamento e manutenzione dell'hardware;

funzionamento e manutenzione degli impianti Data Center (continuità elettrica, anti incendio, anti intrusione, allarmistica guasti, videosorveglianza, ...);

qualificazione CSP e certificazione del Data Center;

amministrazione di rete.

Allo stato attuale sono gestiti da Pasubio Tecnologia 104 server di svariate configurazioni e dimensioni, in continua evoluzione per rispondere alle esigenze dei Comuni della Federazione in termini di spazio e capacità elaborativa.

Per un confronto con il mercato si faccia riferimento al benchmark eseguito dal comune di Vicenza che ha confrontato l'offerta SPC Cloud redatta da uno specialista AWS Amazon e l'offerta di Pasubio Tecnologia per il medesimo pool di risorse datacenter. (Allegato sub A alla presente)

Amministrazione di rete

In questo ambito a Pasubio Tecnologia s.r.l., è richiesto un supporto specialistico per la configurazione degli apparati attivi di rete e/o nella gestione di situazioni di criticità.

Dal punto di vista tecnico le certificazioni del personale di Pasubio Tecnologia s.r.l. confermano per quanto descritto l'adeguatezza dei servizi che la società può erogare.

Dal punto di vista economico il costo per giornata di supporto specialistico per la configurazione di apparati attivi di rete o analisi di situazioni di criticità proposto da Pasubio Tecnologia s.r.l. viene confrontato con quello di mercato desumibile da una media dei costi degli ultimi due affidamenti analoghi fatti dal Comune di Bassano del Grappa.

	Media Affidamenti	Pasubio Tecnologia s.r.l.
Costo per una giornata di supporto specialistico per la configurazione di apparati attivi di rete o analisi di situazioni di criticità	€/h75x8h=600€ giornata al netto di IVA	€ 400,00

Network

Attualmente la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha la totale interconnessione dei comuni in fibra ottica dedicata con link a 1Gbps risultato importante di anni di lavoro che permette ora di condividere connettività internet e accesso diretto al Data center di Pasubio Tecnologia ottenendo importanti economie.

L'accesso diretto al Data Center di Pasubio Tecnologia è stato possibile sin da subito e senza costi aggiuntivi in quanto la Federazione è presente al NAP del Veneto VSI, dove avviene tutt'ora l'interconnessione. E' in fase di realizzo un'ulteriore connessione di ridondanza su un percorso diverso. Va evidenziato che la prossimità del Data Center di Pasubio Tecnologia al territorio della Federazione ha un ruolo determinante nell'economia delle connessioni come anche nella qualità permettendo latenze molto basse paragonabili a quelle di una rete locale.

Assistenza da remoto e on-site sulle postazioni di lavoro

In questo ambito a Pasubio Tecnologia s.r.l., sarà richiesto il servizio di assistenza e manutenzione, da intendersi come servizio di presidio che consiste nella presenza continuativa, durante l'orario di lavoro degli uffici di personale tecnico informatico presso il territorio della Federazione dei Comuni che dovranno svolgere le attività sinteticamente individuate come "Servizio di help desk",

Pasubio Tecnologia s.r.l. esegue questa attività con personale in presidio rappresentato da figure professionali con profilo adeguato all'intervento di primo livello. Inoltre, qualora tale primo intervento non fosse risolutivo, la struttura di Pasubio Tecnologia è in grado di garantire che il problema potrà essere scalato alla struttura interna.

In assenza di ricorso al mercato libero negli anni precedenti, in considerazione del fatto che le attività venivano garantite dalla propria Società In House Asi Srl, al fine di valutare la sostenibilità economica del servizio, Federazione dei Comuni utilizza il benchmark del Comune di Bassano del Grappa per attività simili; dal punto di vista economico il costo per giornata del servizio di assistenza e manutenzione proposto da Pasubio Tecnologia s.r.l. viene confrontato con quello di mercato desumibile da una media dei costi degli ultimi quattro affidamenti analoghi fatti dal Comune di Bassano del Grappa.

	Media Affidamenti	Pasubio Tecnologia s.r.l.
Costo per una giornata del servizio di servizio di assistenza e manutenzione on site	€ 242,12	€ 240,00

La media di mercato indicata alla tabella precedente è calcolata sugli affidamenti effettuati, negli ultimi anni, dal Comune di Bassano del Grappa per servizi analoghi di seguito analiticamente riportati:

Determinazione dirigenziale	Ragione sociale	Costo per una giornata
1413/2019	ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)	280,00 €
560/2020	ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)	256,00 €
2238/2020	ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)	224,00 €
1839/2022	A.M. GROUP SRL	208,48 €

La relazione tecnica conclusivamente osserva che “l’acquisizione di quote societarie di Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese e il contestuale affidamento in house dei servizi precedentemente indicati, o una parte degli stessi, risponde ai requisiti di sostenibilità finanziaria richiesti dalla normativa, nonché consente di conseguire significativi vantaggi tecnici ed economici e di perseguire un ottimale impiego delle risorse pubbliche fin qui investite. Si può infatti affermare, per quanto ampiamente analizzato ai punti precedenti, che il procedere con l’affidamento in house dei servizi precedente indicati permette il conseguimento di: obiettivi di efficienza: l’accesso ai servizi che Pasubio Tecnologia s.r.l. è in grado di fornire, nei diversi ambiti precedentemente descritti, consentirà alla Federazione e ai suoi comuni di conseguire i propri obiettivi utilizzando minori risorse senza penalizzare qualità dei servizi e tempi di realizzazione degli stessi; obiettivi di economicità e ottimale impiego delle risorse pubbliche: poiché l’acquisizione dei medesimi servizi attualmente garantiti da Pasubio Tecnologia, quale futura società in house, consentiranno di ottenere il prezzo riservato ai soci, più favorevole rispetto al listino previsto per gli enti non soci, in considerazione del minor rischio d’impresa per la società che si rapporta con un cliente-socio rispetto al non socio; obiettivi di miglioramento e di performance: la peculiarità di essere società in house di Pasubio Tecnologia s.r.l. consentirà nell’esecuzione dei servizi di superare la mera logica economica che si esplicita nel rapporto cliente/fornitore per privilegiare una logica di tipo collaborativo. Inoltre, la Federazione dei comuni tornerebbe ad avere un partner in house per la gestione del settore ICT, scelta già fatta nel passato mediante la propria società ASI Srl. Il rapporto in ambito ICT con la propria società, infatti, si è interrotto poiché la stessa non possedeva il dimensionamento necessario per affrontare le sfide attuali. Essa è andata svuotandosi delle competenze e delle certificazioni obbligatorie, e pertanto non ha più rappresentato la risposta tecnica ed organizzativa che aveva rappresentato in passato. Ciò non di meno, la Federazione continua a credere e a scegliere le partnership pubbliche per la gestione di un settore strategico per la sicurezza

e l'efficienza qual è l'informatica, anche nel presupposto che il valore generato da una società in house per un territorio sia di gran lunga maggiore del mero rapporto cliente-fornitore.”

Si osserva che l'Ente non ha fatto alcun cenno, nella propria Relazione, alle motivazioni che hanno indotto alla esclusione della eventuale alternativa, rispetto alla scelta societaria, della gestione diretta (in economia) dei servizi affidati, come richiesto dal comma 1 dell'art. 5, TUSP. Tuttavia, dalla riferita scelta già fatta nel passato da parte dell'Ente, a favore della propria società ASI S.r.l. si desume che l'Ente non disponga delle professionalità necessarie ad assicurare le prestazioni descritte.

Per le motivazioni sopra riportate desunte dagli atti trasmessi, si ritiene che sussistano i requisiti richiesti dall'art. 5, co. 1 TUSP, in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, la Sezione prende atto dell'assenza di valutazioni nella motivazione dell'atto deliberativo; tuttavia, le finalità istituzionali sottese all'operazione, la natura dell'attività svolta dalla società, inquadrabile, come visto, nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), TUSP e, soprattutto, la natura *in house* della società a totale capitale pubblico che si intende acquisire (l'art. 5, co. 4 dello Statuto societario prevede espressamente la partecipazione di sole Amministrazioni pubbliche), induce a ritenere la fattispecie in esame, in esito allo scrutinio degli elementi informativi offerti dall'Ente, non rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologie S.r.l. da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016

ORDINA

alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Emanuele Mio

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2024.

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin